



**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGRICOLO MEDIO**

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
*'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'*

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 327/2001 e nella Legge regionale n. 37/2002 (in particolare art. 24, come modificati dalla Legge regionale n. 10/2003).

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 104 del 9/11/2004 ed entra in vigore l' 01/12/04; è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006; in vigore dal 01/12/2006.
 - deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18/02/2015; in vigore dal 01/03/2015
- (VEDASI ALLEGATO)

INDICE

<u>ART. 1 - DISCIPLINA</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 - COMPOSIZIONE NOMINA E INCOMPATIBILITÀ</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 – INCOMPATIBILITA E DECADENZA.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE</u>	<u>6</u>
<u>ART. 5 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 6 – SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 7 - CONVOCAZIONE.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 10 - VERBALI DEL COMMISSIONE.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 11 – REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	<u>11</u>
<u>ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>12</u>

ART. 1 - DISCIPLINA

1. Il presente Regolamento disciplina la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione del valore agricolo medio, istituita dalla Regione ai sensi dell' art. 24 della L.R. 37/02. ¹
2. Il Regolamento prevede altresì l'integrazione del numero di componenti la Commissione in veste di esperto di edilizia e urbanistica a quattro unità, fissando in tal modo il numero complessivo degli esperti in sette unità. ²

ART. 2 - COMPOSIZIONE NOMINA E INCOMPATIBILITÀ

1. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, svolge le sue funzioni il Vice Presidente, che è nominato all'atto dell'insediamento dalla Commissione tra i suoi componenti.³
3. La Commissione è composta da 10 (dieci) membri e precisamente: ⁴
 - Presidente della Provincia o suo delegato;
 - Ingegnere capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato;
 - Presidente dell'ACER o suo delegato;
 - Quattro esperti in materia di urbanistica e di edilizia;
 - Tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

³ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

4. La Commissione viene nominata dal Presidente della Provincia all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla proclamazione del nuovo Presidente a seguito dei risultati elettorali per la circoscrizione provinciale.
5. Qualora la ricostituzione non avvenga immediatamente la Commissione può operare nei 45 giorni successivi alla scadenza solo per atti meramente esecutivi ovvero indifferibili e urgenti, circostanze queste da indicarsi esplicitamente negli atti adottati; decorso tale termine la Commissione decade di diritto e gli atti adottati sono nulli.
6. Le designazioni e le nomine dovranno essere fatte per iscritto sulla base di apposito procedimento attivato dalla Provincia.
7. Per quanto concerne la designazione degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia, si richiederà con pubblico avviso (da pubblicarsi all'Albo Pretorio e nel sito Internet della Provincia) di presentare entro 10 giorni autocandidature, corredate da curriculum professionale, che saranno esaminate dal Presidente della Provincia assistito dal Direttore Generale.
Per l'individuazione degli esperti da nominare si terranno in particolare considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo.
La scelta dovrà tener conto della opportunità di vedere rappresentate in seno alla Commissione le diverse professionalità (ingegneri , architetti, geometri, agronomi, ecc.) e le competenze presenti nel comparto pubblico. ⁵
8. La scelta degli esperti in materia di agricoltura e foreste sarà effettuata nell'ambito delle terne proposte delle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative tenendo conto dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e nelle specifiche conoscenze di estimo.⁶

ART. 3 – INCOMPATIBILITA E DECADENZA⁷

⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

⁶ Comma c così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

⁷ Titolo integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

1. Ferme restando le incandidabilità e incompatibilità di legge, sono incompatibili componenti che siano fra loro in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado; sono inoltre incompatibili con la nomina a esperto le persone che rivestono formalmente funzioni di Consigliere o Assessore provinciale.
2. Qualora durante il periodo di validità della Commissione i membri componenti acquisiscano successivamente alla nomina, incarichi o situazioni di incompatibilità sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al Presidente della Provincia, che provvederà ad attivare la procedura di sostituzione.
3. Qualora un componente della Commissione rimanga ingiustificatamente assente per cinque sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Commissione.⁸

ART. 4 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di competenze:
 - determinazione entro il 31 gennaio di ogni anno del valore agricolo medio del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (comma 1);
 - espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (comma 2 lett. a);
 - determinazione dell'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio (comma 2 lett. b);
 - determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti (comma 2 lett. c);
 - determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo (comma 2 lett. d);
 - altri compiti attribuiti dalla legislazione statale per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi (comma 2 lett. e).⁹

⁸ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

2. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge.¹⁰
3. La Commissione nelle proprie determinazioni deve conformarsi, oltre alle norme legislative e regolamentari:
 - agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, di cui all'art. 5, comma 1 L.R. 37/2002; anche se relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi;
 - alle direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi, anche finalizzate alle esigenze di favorire la ricostruzione del bene espropriato, di cui all'art. 5, comma 2 L.R. 37/2002.¹¹
4. In particolare la determinazione relativa ai valori agricoli medi annuali dovrà essere tempestivamente inoltrata al competente Servizio regionale per la successiva pubblicazione sul B.U.R.

La Giunta provinciale potrà valutare il coinvolgimento della Commissione anche in attività di supporto agli obiettivi di integrazione interistituzionale a livello territoriale.

ART. 5 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E INDENNITÀ DI PRESENZA

1. I componenti esterni hanno diritto a un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute istruttorie e deliberative della Commissione, oltre al rimborso spese spettante per missioni e trasferte legate all'attività istruttoria.¹²
2. I dipendenti della Provincia eventualmente nominato a far parte della Commissione percepiscono il gettone di presenza solo nel caso in cui l'attività svolta in Commissione sia prestata fuori dall'orario di servizio, sia stata autorizzata preventivamente dal Dirigente responsabile e secondo le ulteriori previsioni del regolamento provinciale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.¹³

¹⁰ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹¹ Comma così modificato ed integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹³ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

3. Il gettone di presenza è corrisposto in misura pari a quella stabilita per i Consiglieri provinciali.
4. Anche per far fronte ai suddetti oneri, la Giunta provinciale provvede con proprio atto alla determinazione della somma forfetaria da versare a cura dei soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o urgente di esproprio, l'indennità per occupazione temporanea o il corrispettivo della retrocessione del bene.
Detta somma va quantificata a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione e deve tener conto dei criteri definiti in materia dalla Giunta regionale.
Le somme introitate hanno comunque destinazione vincolata al funzionamento di questa Commissione.

ART. 6 – SEDE E SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha sede presso l'Assessorato Provinciale Agricoltura e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale prioritariamente degli Uffici che operano in materia di Agricoltura, attualmente ubicati in Bologna, Viale Silvani n. 6.¹⁴
2. Il Servizio preposto assicurerà in particolare i compiti di segreteria, anche con la destinazione in via esclusiva a tale attività di uno o più impiegati.
Rientrano in particolare nelle funzioni di segreteria:
 - il ricevimento della corrispondenza, protocollazione e archiviazione;
 - rapporti con gli Enti e i soggetti interessati ai procedimenti, ivi compreso l'introito dei rimborsi per le istruttorie;
 - approntamento delle convocazioni e redazione dei verbali delle sedute;
 - raccordi con la Regione per le procedure di determinazione e la pubblicazione dei valori agricoli medi per ciascun periodo di riferimento;
 - tenuta delle presenze, trasferte e similari ai fini della liquidazione dei compensi ai componenti.¹⁵

¹⁴ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

ART. 7 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo fax agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria della Commissione, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Oltre alla consultazione ciascun componente potrà estrarre copia dei documenti di fascicolo essendo comunque vietata la sottrazione degli originali o dell'intero fascicolo dalla disponibilità della segreteria.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli membri del collegio e degli impiegati di segreteria.
2. La Commissione può, nell'ambito della propria autonomia funzionale, svolgere il proprio lavoro mediante Sottocommissione, fermo restando la competenza della Commissione in merito alle decisioni finali.¹⁶
3. Nell'ambito degli istituti di partecipazione gli interessati possono presentare osservazioni/memorie ovvero chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine del giorno di una specifica seduta: in merito decide il Presidente che può altresì ammettere la presenza di persone, ivi compresi dirigenti o funzionari pubblici, che possano svolgere specifiche attività di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare.¹⁷

¹⁶ Comma integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹⁷ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE

1. Le sedute della Commissione sono valide se interviene, oltre al Presidente, la metà dei membri che la compongono.
2. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.
3. Le determinazioni della Commissione, espresse con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.¹⁸
4. Qualora durante una seduta uno o più componenti escano o entrino, si terrà conto per ciascun oggetto della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.

ART. 10 - VERBALI DEL COMMISSIONE

1. I verbali della Commissione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
2. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai fini della formale presa d'atto e approvazione; qualora un componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentita l'aggiunta di dichiarazioni personali motivate e circostanziate.
3. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna deliberazione formalmente assunta.¹⁹

¹⁸ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

¹⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

ART. 11 – REGOLE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti, come specificati nei regolamenti provinciali vigenti in materia, si applicano alle attività che coinvolgono l'azione dalla Commissione anche quando la stessa debba assicurare una semplice fase dell'intera procedura.²⁰
2. La Struttura Amministrativa all'interno della quale è inserita la Commissione assumerà il ruolo di unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 provvedendo a garantire le comunicazioni di avvio del procedimento, ove non attuata dall'Ente richiedente la determinazione, il contraddittorio interlocutorio, l'accesso agli atti e la partecipazione nell'ottica della massima trasparenza ed obiettività dell'azione amministrativa. I diversi procedimenti che coinvolgono la competenza della Commissione saranno inseriti e specificati nelle tabelle procedurali dell'Ente, con l'indicazione anche dei termini di conclusione degli stessi.
In fase di prima applicazione, e in attesa del suddetto atto, i termini vengono unificati in giorni 90 decorrenti dalla presentazione al protocollo dell'istanza, salva eventuale sospensione a norma del Regolamento provinciale vigente in materia e salva la possibilità di proroga per ulteriori 30 giorni per sopraggiunte e motivate esigenze istruttorie evidenziate negli atti della Commissione.²¹
3. Gli atti amministrativi adottati dalla Commissione si ispirano alle regole applicabili alle deliberazioni degli organi collegiali e debbono sempre rappresentare i motivi e i criteri a supporto della determinazione.²²
4. Gli atti adottati, conclusivi dei procedimenti, vengono formalmente comunicati ai soggetti richiedenti anche ai fini delle possibili impugnative.
5. Dovranno essere osservate le regole stabilite per la tutela della privacy in atto fissate D.Lgs. 196/2003 tenendo conto della natura istituzionale dell'organo.

²⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

²¹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

²² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006

6. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le procedure e modalità dei regolamenti provinciali in materia di procedimento e accesso agli atti ovvero i principi dello Statuto provinciale, tenendo comunque in conto la normativa statale e regionale in materia espropriativa nell'ambito della quale la Commissione è chiamata ad operare.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.²³

²³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 76 del 31/10/2006